



**Comune della Città di Arco**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Personale**  
**Area Segreteria Generale**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 32 di data 09/02/2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1068, EDUCATRICE ASILO NIDO, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E PRIMA INFANZIA - SETTORE NIDO D'INFANZIA: COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITÀ DAL GIORNO 18 FEBBRAIO 2026.</b>
-----------------	--

Relazione.

Con determinazione dirigenziale n. 155 di data 29 agosto 2025, è stata disposta l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e orario a tempo parziale pari a 25 ore settimanali, della dipendente matr. n. 1068, nella figura professionale di educatrice asilo nido, cat. C, livello base, per il periodo 1° settembre 2025 - 31 luglio 2026.

La dipendente ha prodotto idonea certificazione medica di data 15.09.2025 attestante lo stato di gravidanza e individuando quale data presunta del parto il giorno 18 aprile 2026.

Alla luce della documentazione agli atti e in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 (art. 12), con nota di data 1° ottobre 2025, rif. prot. n. 29064, il Segretario generale – datore di lavoro, ha assegnato la dipendente matr. n. 1068 a mansioni di carattere impiegatizio presso il Servizio politiche sociali e prima infanzia, a far data dal 2 ottobre 2025 e fino all'inizio del periodo di astensione lavorativa per congedo di maternità coincidente con la data del 18 febbraio 2026.

L'articolo 16 del D.lgs. di data 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm. recante norme in materia di tutela della maternità per le lavoratrici madri, stabilisce che è vietato adibire al lavoro le donne:

a) ***durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;***

b) *ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;*

c) *durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;*

d) *durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.*

Nel rispetto della sopra richiamata normativa in materia di tutela della maternità, si dispone con il presente provvedimento l'astensione per congedo di maternità della dipendente matricola n. 1068 con decorrenza **18 febbraio 2026**.

A parto avvenuto, la dipendente dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale al fine di definire l'esatto periodo di congedo di maternità spettante, nei termini stabiliti dalla sopra richiamata normativa.

## IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto del Sindaco n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto del Sindaco n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione

organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 18 di data 27 marzo 2025, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025 – 2027 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027;

vista la deliberazione n. 35 di data 1 aprile 2025, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025 – 2027;

visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 11 comma 9 del Regolamento di contabilità in merito all'assunzione di spese previste nel Piano Esecutivo di Gestione nelle more dell'approvazione del bilancio;

## **DETERMINA**

1. di disporre l'astensione per congedo di maternità della dipendente matricola n. 1068, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di educatrice asilo nido, cat. C, livello base, presso l'Area Servizi alla persona - Servizio politiche sociali e prima infanzia - settore nido d'infanzia, a far data **dal 18 febbraio 2026**, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.;
2. di dare atto che la data presunta del parto è stata individuata nella giornata del **18 aprile 2026**;
3. di precisare che i periodi di congedo di maternità o paternità sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie;
4. di definire con successivo atto – a nascita del/della figlio/a avvenuta – l'esatto periodo di congedo di maternità spettante nei termini stabiliti dal sopra richiamato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul presente provvedimento viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

**GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Personale - Michelotti Elisabetta

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

---

Ufficio Presenze

---

Ufficio Stipendi

---